Penale Sent. Sez. 4 Num. 38098 Anno 2026
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: FALLARINO DANIELA
Data Udienza: 09/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Dal Cin Guido nato a San Fior il 15/03/1955

avverso la sentenza dell'08/07/2025 della Corte di cassazione

Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino;
letta la requisitoria depositata dal Sostituto Procuratore generale Michele Ciambellini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 8 luglio 2025, la Corte di cassazione, Terza Sezione penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso di Guido Dal Cin avverso la sentenza emessa in data 13 dicembre 2024 dalla Corte di appello di Bologna, che confermava la sentenza del Tribunale di Bologna del 23 novembre 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto responsabile, in qualità di legale rappresentante della società Grant s.p.a., del reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, applicando le pene accessorie di legge e disponendo la confisca diretta nei confronti della società del profitto del reato (pari a euro 835.115,00) ovvero, nel caso in cui non fosse possibile la confisca diretta, la confisca per equivalente nei confronti dell'imputato fino alla concorrenza del predetto importo. La Corte di appello disponeva, inoltre, il dissequestro, con restituzione in favore dell'imputato, della somma di euro 161.786,08, eccedente rispetto all'importo del profitto, come sopra indicato.

2. Avverso tale sentenza Guido Dal Cin propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., articolando due motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si deduce l'errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Corte di legittimità con riferimento all'esclusione della forza maggiore e all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato.

Si osserva che la decisione impugnata ha escluso la sussistenza della forza maggiore e ha ritenuto sussistente il dolo richiesto dalla fattispecie, sul presupposto che l'imputato non avesse «sufficientemente documentato, nella tempistica e nella destinazione» i tentativi di porre rimedio alla crisi di liquidità, così come non era stato sufficientemente documentato il riferimento ad azioni poste in essere al fine di reperire le risorse necessarie.

Si sostiene che tali affermazioni siano il frutto della mancata considerazione, per errore percettivo, della consulenza redatta dal dott. Martinazzo, su incarico della difesa del ricorrente, allegata al ricorso e più volte in esso richiamata.

A riprova dell'errore in cui sarebbe incorsa la Corte, si evidenzia che, nel proprio elaborato, l'esperto sosteneva, anzitutto, che l'omesso versamento dell'IVA non era stato causato da un qualche ipotetico comportamento illegittimo da parte del contribuente ma era stato determinato dall'oggettiva impossibilità di adempiere all'obbligazione tributaria, a sua volta provocata, proprio a partire dal 2015, da una carenza di liquidità dovuta alla contrazione del fatturato e alla riduzione del credito bancario. E, con riguardo agli specifici profili che non sarebbero

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

stati oggetto di documentazione da parte di Guido Dal Cin, il consulente sottolineava che: nel decennio 2007-2017, per far fronte alla situazione finanziaria della società, i tre fratelli Dal Cin avevano immesso nella società circa 8.000.000,00 euro, di cui 700.000,00 direttamente dal conto corrente personale di Guido Dal Cin; quest'ultimo, in qualità di amministratore della holding Fidal s.r.l., era, inoltre, più volte intervenuto mediante versamento di denaro in conto capitale o rilascio di fideiussioni al sistema creditizio al fine di garantire un sostegno economico-finanziario alla società Grant s.p.a.; era stato posto in essere un piano di riorganizzazione strategica; proprio a partire dall'esercizio 2015 era stato stanziato un fondo per rischi e oneri specificamente relativo alle imposte.

In conclusione, i profili che, secondo l'impugnata pronuncia, non sarebbero stati oggetto di documentazione, trovano invece puntuale e articolato riscontro nella consulenza tecnica del dott. Martinazzo, della quale, ancorché allegata al ricorso, il collegio non si è avveduto per svista, tanto da non darne il minimo conto in motivazione.

Si sostiene che l'errore in cui è incorsa la Corte ha certamente condizionato il processo formativo della volontà del giudice, conducendolo a una decisione diversa da quella che avrebbe adottato senza tale errore, ossia il riconoscimento della sussistenza della forza maggiore o almeno l'esclusione dell'elemento soggettivo del reato.

2.2. Con il secondo motivo si afferma che la predetta svista ha quantomeno inciso sulla scelta di dichiarare manifestamente infondato e dunque inammissibile il ricorso per cassazione, piuttosto che (solo) infondato (con tutte le conseguenze in tema di prescrizione).

Si assume che, secondo la sentenza impugnata, il carattere di manifesta infondatezza del ricorso risiederebbe proprio nel non aver dato prova dei profili sopra indicati; ciò, che è smentito dalla produzione della consulenza tecnica difensiva.

A conferma della svista o dell'errore percettivo e della sua incidenza sulla volontà del giudicante, si evidenzia che, nel parallelo procedimento penale relativo all'annualità successiva (periodo di imposta 2016), la stessa Terza Sezione, identico relatore, a fronte del medesimo compendio probatorio, compreso l'elaborato del dott. Martinazzo, invocato a più riprese anche nel ricorso ivi proposto, basato sui medesimi argomenti, sovrapponibili anche visivamente, aveva ritenuto infondata l'impugnazione.

3. In data 27 luglio 2026 il Sostituto Procuratore generale Michele Ciambellini ha depositato requisitoria scritta, concludendo nei termini indicati in epigrafe.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. In data 3 settembre 2026 la difesa del ricorrente ha depositato memoria, con cui, anche in replica alle conclusioni della Procura generale, ha ulteriormente argomentato sui motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.

2. Risulta utile, in premessa, fare riferimento alla nozione di errore di fatto che legittima la proposizione del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. Si tratta di una nozione delineata dalle Sezioni Unite in più occasioni. Si è affermato che tale vizio consiste «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 – 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01; nello stesso senso, fra le tante, Sez. 2, n. 28513 del 18/06/2019, Lampada, Rv. 276925 – 01; Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, Giori, Rv. 263443 - 01).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: a) deve essere esclusa ogni possibilità di dedurre, attraverso l'art. 625 bis cod. proc. pen., errori valutativi o di giudizio; b) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione a esse di una inesatta portata, anche se dovuti a ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; c) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma, atteso che l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale; d) l'errore di fatto, censurabile secondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen., deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di cassazione; e) l'errore di fatto deve rivestire «inderogabile carattere decisivo»; f) l'errore di fatto può consistere anche nell'omissione dell'esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che risulti dipeso «da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percet-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

tivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura», ovverossia che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo «un rapporto di derivazione causale necessaria», una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo; g) il disposto dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., secondo cui «nella sentenza della Corte di cassazione i motivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione», non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure e non analiticamente riprodotto in sentenza sia stato non letto, anziché implicitamente ritenuto non rilevante.

3. Su tali premesse, entrambe le doglianze, strettamente connesse, scrutinabili, per questo, congiuntamente, risultano manifestamente infondate.

3.1. Per chiarezza espositiva, giova ricordare i punti salienti della vicenda sottoposta al vaglio della Terza Sezione penale di questa Corte con il ricorso deciso dal provvedimento impugnato.

La vicenda riguardava, per quel che qui rileva, un procedimento penale che vedeva imputato il ricorrente del reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di legale rappresentante della società Grant s.p.a., ometteva di versare, entro il 27 dicembre 2016 (termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo), l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione d'imposta 2015, per un importo di euro 835.115,00.

Per tale imputazione l'imputato veniva condannato in primo grado con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Bologna.

Avverso tale sentenza Guido Dal Cin proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.

Con i primi due motivi, che attengono specificamente al denunciato errore percettivo, si lamentava vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta configurazione dell'elemento soggettivo del reato e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 3-*bis*, d.lgs. n. 74 del 2000.

Dopo aver analiticamente esposto le argomentazioni poste a sostegno dei motivi dedotti (cause della crisi di liquidita, natura non transitoria della stessa, concrete iniziative intraprese dal ricorrente), la Terza Sezione d questa Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati.

3.2. Quanto all'elemento soggettivo la Corte ha richiamato, innanzitutto, i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità in materia, ricordando come la colpevolezza del contribuente non sia esclusa dalla crisi di liquidità del debitore

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrata la non addebitabilità all'imputato della crisi economica che ha investito l'impresa e non siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo (Sez. 3, n. 23796 del 29/05/2019, Rv. 275967). Si è ribadito, altresì, che nel reato in esame, ai fini della esclusione della colpevolezza, è irrilevante il mancato incasso dei crediti per inadempimento contrattuale e la conseguente crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, atteso che l'obbligo del predetto versamento prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi (Sez. 3, n. 27202 del 19/05/2022, Natale, Rv. 283347; Sez. 3 n. 6506 del 24/09/2019, dep. 2020, Rv. 278909; Sez. 3, n. 2614 del 21/01/2014, Rv. 256595).

Si è osservato, quindi, come, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, confluita in una doppia conforme sentenza di condanna, priva di vizi logici e coerente con i principi esposti, al ricorrente fosse ben nota la crisi finanziaria in cui versava la società, trattandosi di situazione risalente quantomeno al 2012.

Tale dato è stato ritenuto dalla Corte dirimente in quanto dimostrativo del fatto che l'imputato aveva consapevolmente assunto i rischi derivanti dalle scelte imprenditoriali deliberate durante una crisi in essere da tempo, esponendosi al mancato pagamento dell'IVA, per lo più percependo, durante questa crisi, il compenso di amministratore pari a 60.000,00 euro annui e non documentando, nella tempistica e nella destinazione delle risorse finanziarie, i tentativi di porvi rimedio. Si è rimarcato, ancora, come i giudici di merito avessero logicamente rilevato che il riferimento che l'imputato aveva fatto ad azioni poste in essere al fine di reperire risorse necessarie a finanziare la società non fosse stato sufficientemente documentato, mentre risultava accertato che le risorse possedute non erano state devolute, nemmeno in parte, al pagamento del debito tributario, ma destinate a garantire l'attività di impresa, tra cui la percezione del compenso di amministratore, così «adoperando la pratica tipica delle imprese in crisi di liquidità di finanziarsi attraverso l'evasione delle obbligazioni fiscali, non aderendo ad alcuno strumento deflattivo e differendo il momento di avvio delle procedure concorsuali» (pag. 4).

3.3. Con specifico riferimento alla causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, la Corte ha ritenuto che i giudici di appello avessero, senza vizi logici, escluso l'operatività della invocata scriminante, non applicabile, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, né nel caso di omesso versamento di IVA incassata e non accantonata né nel caso di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

mancato incasso della somma portata nelle fatture, a fronte dell'autoliquidazione del compenso di amministratore in piena crisi finanziaria.

Si è rilevato come, a fronte di un percorso argomentativo privo di incongruenze e coerente con gli indirizzi ermeneutici elaborati in materia, le censure difensive fossero volte a suggerire una non consentita rilettura degli elementi probatori.

3.4. Risulta evidente che la Corte non è incorsa in alcun errore percettivo, avendo dato ampio conto del compendo probatorio sottoposto all'esame dei giudici di merito, nel cui ambito era chiaramente compresa anche la consulenza redatta su incarico della difesa, ritenendo, nei limiti del sindacato a essa devoluto, che il percorso argomentativo seguito fosse rispondente a canoni di logica e coerente con i principi ermeneutici in materia, pervenendo, così, all'esito di un articolato ragionamento di carattere valutativo, – come tale non emendabile –, a un giudizio di manifesta infondatezza.

E' altrettanto evidente che tale ragionamento ha attribuito rilievo dirimente alla risalenza nel tempo della crisi di liquidità che ha interessato la società amministrata dal ricorrente, alla sua decisione di autoliquidarsi il compenso di amministratore in piena crisi finanziaria, alla scelta di utilizzare le risorse della società per garantire la continuità di impresa piuttosto che pagare anche in parte le obbligazioni tributarie, sicché, anche sotto il profilo della decisività, le censure risultano destituite di fondamento.

Del tutto inconferente risulta, poi, il richiamo ad altra pronuncia della Terza Sezione riguardante un diverso ricorrente e un diverso anno di imposta, basato, quindi, su un contesto fattuale e giuridico (soggetto divenuto amministratore dopo la presentazione della dichiarazione IVA) differente da quello riguardante l'odierno ricorrente.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, determinata in via equitativa nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 09/09/2026.

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Daniela Fallarino	Emanuele Di Salvo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale